



Associazione Olinda Onlus

Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini
Via Ippocrate 45 | 20161 Milano
+39 02 66 20 06 46 | olinda@olinda.org | olinda.org
cod. fisc. 97178030157 | p. iva 12269570151
cod. univ. SUBM70N | amministrazione@pec.olinda.org

Esente imposta di bollo
ex art. 82 comma 5 D.LGS. 117/17

Esente imposta registro
ex art. 82 comma 3 D.LGS. 117/17



ASSOCIAZIONE OLINDA
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 maggio 2022

Il giorno 28 maggio 2022 alle ore 16.00, presso la sede dell'associazione in via Ippocrate, 45 in Milano si è riunita, in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Olinda, essendo risultata deserta la prima convocazione delle ore 16.00 del 27 maggio 2022, per deliberare sul seguente

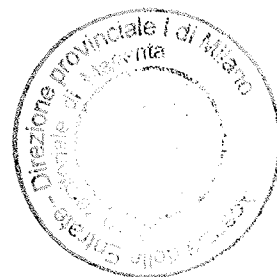
ORDINE DEL GIORNO

1. Entrata in vigore del D.Lgs 117/2017 e conseguenti modifiche statutarie;
2. Modifica della denominazione, degli scopi associativi, delle attività e dell'oggetto dell'associazione, delle disposizioni sulle entrate e sul bilancio dell'associazione, delle modalità di ammissione e dei diritti e doveri degli associati, della denominazione e delle funzioni dell'organo amministrativo, del funzionamento dell'assemblea, dell'organo di controllo e delle norme sullo scioglimento dell'associazione;
3. Conseguente adozione di un nuovo statuto sociale in conformità alle nuove disposizioni legislative;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori Rosita Volani, Antonio Restelli, Rosario Cutuli, Tania Fossati, Thomas Emmenegger, Francesco Roberto, Laura Politi, Carla Negrola, Domenico Rito Russo, Beatrice Ortolani, Angelo Epifani, Caterina Spano.

Presiede l'assemblea la Vice Presidente Rosita Volani, la quale su parere unanime chiama a fungere da segretario il sig. Francesco Roberto che accetta.

La Sig.ra Volani ringrazia tutti i soci presenti e rileva che l'assemblea è regolarmente convocata e costituita, con modalità ordinarie ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017



Ella informa l'assemblea che, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117/2017 sono state completamente riformulate le norme che regolano il funzionamento degli enti del terzo settore e, più precisamente, quelle previste per le Organizzazioni di Volontariato.

Ella informa quindi che, per poter continuare ad operare ai sensi di legge all'interno del suddetto perimetro legislativo, le norme prevedono la necessità di modificare lo statuto nella denominazione, negli scopi associativi, nelle attività e nell'oggetto dell'associazione, nelle disposizioni sulle entrate e sul bilancio, nelle modalità di ammissione e dei diritti e doveri degli associati, nelle funzioni dell'organo amministrativo, nel funzionamento dell'assemblea, nella previsione dell'organo di controllo e nelle norme sullo scioglimento dell'associazione.

Ella invita pertanto l'assemblea ad approvare un nuovo statuto associativo che viene integralmente letto, e a provvedere alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate onde poter continuare ad operare ai sensi di legge senza soluzione di continuità di qui sino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Terminata la lettura, non essendo intervenute richieste di variazione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare le modifiche statutarie di adeguamento alle norme del Decreto Legislativo 117/2017 come proposte del Presidente e, conseguentemente,
- di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione che si allega al presente verbale;
- di incaricare il Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale utilizzando le agevolazioni previste dalla legge in materia di esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di



OLINDA



bollo se e qualora applicabili (esenzione da Bollo art. 82 c. 5 D.Lgs. 117/2017 ed esenzione da imposta di registro art. 82 c. 3 e art 104 c. 1 D.Lgs. 117/2017);

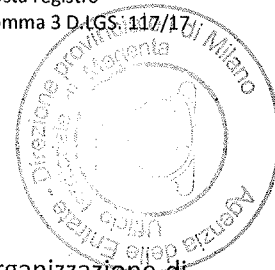
- Di procedere altresì alla notifica dello statuto al registro del Volontariato e di effettuare tutte le altre comunicazioni ai sensi di legge.

Non essendoci altro da deliberare e non chiedendo più nessuno la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

ASSOCIAZIONE OLINDA – ODV



Art. 1

È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione libera con la qualifica di Organizzazione di Volontariato, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle regole del Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117, di seguito “Codice” denominata “Associazione Olinda – Organizzazione di Volontariato” ovvero, in forma abbreviata, “Associazione Olinda – ODV”.

Con delibera degli organi competenti, possono essere costituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L’Associazione ha durata di 99 anni a partire dalla data di costituzione.

Art. 2

L’Associazione Olinda – Organizzazione di Volontariato, più avanti chiamata per brevità “Associazione”, svolge le proprie attività prevalentemente in favore di terzi.

Art. 3

L’Associazione ha carattere volontario, democratico, apartitico, non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Sono potenziali settori di intervento dell’Associazione tutti i campi in cui possono essere attivate iniziative a favore del superamento di ogni forma di intolleranza, di violenza, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, in particolare promuovendo l’integrazione sociale delle persone con disagio psichico.

L’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 comma 1 lett. W D.Lgs. 117/17);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1 lett. L D.Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 comma 1 lett. I D.Lgs. 117/17).

A tal fine, l’Associazione potrà:

- promuovere la formazione sociale, culturale e professionale sia di persone con disagio psichico sia degli aderenti che dei cittadini in genere, attraverso la promozione di attività culturali, sociali e imprenditoriali quali: festival di teatro, musica e danza, residenze artistiche di teatro, musica, danza e scrittura, laboratori di teatro, danza, musica, disegno e scrittura, produzione e organizzazione di spettacoli musicali e teatrali, cineforum, ricerche, studi, documentazioni, mostre, incontri, dibattiti, viaggi di studio;
- promuovere gli acquisti collettivi attraverso gruppi di acquisto solidale;



- promuovere e costituire gruppi di studio, ricerca e partecipazione per approfondire le problematiche più significative con le quali i soci dell'Associazione si confrontano;
- provvedere all'acquisto di pubblicazioni, edizioni fonografiche e audio-registrazioni, audiovisivi e materiale vario di interesse culturale a beneficio dei Soci e dei fruitori;
- curare la realizzazione in proprio e l'edizione di pubblicazioni, audiovisivi, incisioni fonografiche e audioregistrazioni, materiale vario di interesse culturale ed ogni altro evento, fatto, lavoro ed attività inerente lo scopo sociale.

Per il predetto scopo l'Associazione potrà collaborare ed eventualmente aderire a qualsiasi organizzazione pubblica o privata locale, nazionale e internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni interessati alla sua attività.

L'Associazione potrà anche svolgere attività diverse, quando ciò sia utile o comunque opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, purché secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice.

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote sociali ed eventuali contributi degli associati;
- b) contributi di Enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- d) donazioni, erogazioni, lasciti;
- e) sovvenzioni di qualsiasi tipo previsto dalle vigenti leggi regionali, nazionali e dell'Unione Europea;
- f) attività raccolta fondi;
- g) proventi ed entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato dall'Associazione per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, senza distinzione di nazionalità, sesso, genere, età, etnia, religione. I soggetti che intendano far parte dell'Associazione devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale, nella decisione in merito all'ammissione non può opporre alcuna limitazione o discriminazione in relazione alle condizioni economiche, sociali o di qualsiasi altra natura dell'aspirante socio.

L'Associazione è costituita da soci fondatori e soci aderenti.

Sono soci fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato all'Atto costitutivo.

I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.



Ai soci è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare opportune procedure per rendere più fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola.

Art. 6

L'Associazione persegue le proprie attività avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati.

Art. 7

La qualifica di socio si perde:

- a) per mancato versamento della quota annuale;
- b) per decesso;
- c) per dimissioni;
- d) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di indegnità del socio, a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa, oltre che per comportamenti contrari alle elementari norme del convivere civile, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;

La perdita della qualifica di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea.

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

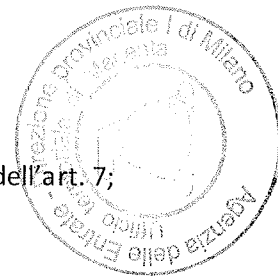
- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente;
- d) il Collegio sindacale, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 30 del Codice;

Art. 9

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Sono competenze dell'Assemblea ordinaria:

- discutere ed approvare il rendiconto economico consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- definire il programma generale di attività;
- procedere alla nomina e revoca dei consiglieri;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- nominare l'Organo di Controllo, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 30 del Codice;
- nominare il Revisore dei Conti, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 31 del Codice;
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulle responsabilità dei Consiglieri;



- ratificare i provvedimenti di esclusione dei soci ad opera del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 7;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- esaminare la relazione delle attività svolte nell'anno sociale.

Sono competenze dell'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 10

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica oppure, in caso di sua assenza, da un altro membro del Consiglio.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, lettera consegnata a mano, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo a portare a conoscenza il socio dell'avvenuta convocazione, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni, prese a maggioranza dei soci in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

Art. 11

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto a un voto. La delega è ammessa solo se conferita per iscritto ad altro socio, non sono ammesse più di tre deleghe per ogni socio.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 12

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Si considera validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci in prima convocazione, e con la presenza di almeno metà dei soci in seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto a un voto. La delega è ammessa solo se conferita per iscritto ad altro socio, non sono ammesse più di tre deleghe per ogni socio.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti, tranne quelle per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali è previsto il voto favorevole di tre quarti dei soci.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea provvede, per ogni adunanza, alla nomina di un segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei soci.

Di ogni assemblea verrà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, accessibile per consultazione a tutti i soci.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri, nominati dall'Assemblea.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- determina l'ammontare delle quote sociali;
- elegge tra i propri membri il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri membri il Vice-Presidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- predispone la bozza dei bilanci consuntivi da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea, nelle forme previste dall'art. 13 del Codice;
- predispone la bozza del bilancio sociale, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, nei limiti dell'art. 33 del Codice;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, ed eventuali modifiche allo Statuto;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 7.



Art. 16

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Art. 17

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, subentrano al Consiglio Direttivo i non eletti in occasione della nomina del Consiglio Direttivo nell'ordine di preferenza risultante.

Qualora venissero a mancare per dimissioni o altra causa la metà dei consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci deve essere convocata per nuove nomine.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta con comunicazione diretta almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, in sua assenza, di quello del Consigliere più anziano.



Art. 19

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 20

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite di cui all'art. 33 comma 1 del Codice.

Art. 21

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spettano al Presidente o, in alternativa, al Vice Presidente.

La firma sociale può inoltre spettare ai procuratori, nominati per determinati atti o categorie di atti, dal Consiglio Direttivo.

Art. 22

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del Codice è nominato un Organo di controllo, anche monocratico, che prende il nome di Collegio sindacale, il quale può coincidere con il Revisore legale dei conti. Almeno una persona facente parte del Collegio sindacale deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Il Revisore legale dei conti è eletto dall'Assemblea, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 31 del Codice, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti e svolge le attività previste in materia di revisione legale.

Tali organi, ove nominati, restano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale, ove nominato, assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte alle competenze di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono ad aequo senza formalità di procedura.

Art. 24

Preferibilmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque non oltre il sesto, il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico dell'esercizio, redatto nelle forme previste all'art. 13 del Codice, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

Nel caso di superamento delle soglie previste all'art. 14 del Codice o quando ciò sia ritenuto opportuno, il Consiglio predispone il Bilancio Sociale redatto secondo le modalità di cui all'art. 14 del Codice.

Art. 25

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei volontari nei modi, limiti e termini previsti dal titolo III del Codice.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, quando lo scopo dell'Associazione sia divenuto impossibile o di scarsa utilità e in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, dovrà essere devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea ad altro Ente del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'Ufficio del Registro Unico del Terzo settore ai sensi dell'Art. 9 del Codice.



AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL 16-06-2022

AL N° 1779 SERIE 3

Per il Direttore Provinciale

Il Funzionario delegato

Sandra DELLEDONNE

